

LIMITAZIONI NELLA GUIDA

UFFICIO STUDI ASAPS

Il comma 2-bis dell'art. 117, del Codice della Strada "Limitazioni nella guida" prescrive che "**Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria** (n.d.r. - nei confronti dei veicoli elettrici o plug-in si deve applicare unicamente il limite di potenza specifica riferita alla tara pari a 65 kW/t, e non anche quello generico del limite di potenza massima pari a 70 kW previsto per i veicoli della categoria M1, che trova, invece, applicazione solo per i veicoli con motore termico, come indicato nella circolare del Ministero Interno prot. n. 300/STRAD/1/0000028964.U/2022 del 07 settembre 2022). Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188 purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida".

Si precisa che le predette limitazioni riguardano solo i **titolari di patente di guida Italiana** (in caso di violazione si applica la sanzione amministrativa € 165,00 e la sospensione della patente di guida da 2 a 8 mesi).

Premesso ciò è stato posto un quesito per sapere se il conseguimento della patente di guida di categoria "E", successivamente alla categoria "B", faccia decadere le prescrizioni di cui all'art. 117, comma 2-bis, CdS (*limitazioni nella guida*).

A tal fine, con parere prot. n. 28388 del 20 dicembre 2016 il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha chiarito che "L'articolo 117, comma 2 bis del codice della strada prescrive, testualmente, che <ai titolari di patente di guida di categoria B per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t>. Dal dato testuale della norma discende che solo il titolare della patente di categoria B deve sottostare ai limiti imposti dalla norma sopra citata e non anche i titolari di patente di guida della categoria BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, eventualmente conseguita da chi è già titolare di categoria B da meno di un anno. Ai sensi della direttiva 2006/126/CE la categoria BE è autonoma e distinta dalla categoria B. Tuttavia, resta fermo che il conseguimento della categoria BE è subordinato al previo conseguimento della categoria B. Come precisato in precedenza, i limiti imposti dall'art. 117, comma 2 bis del codice della strada si applicano al titolare di patente di categoria B conseguita da meno di un anno. Di conseguenza detto titolare non può condurre, ancorché munito di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per la categoria BE, autovetture con potenza superiore a 70kW. Il titolare di patente di categoria BE può condurre anche un'autovettura di potenza superiore a 55 kW/t, che non traina un rimorchio".

Inoltre il Ministero Interno - Servizio Polizia Stradale con nota n. 300/STRAD/1/0000020144.U/2023 del 16 giugno 2023 avente come oggetto "**Chiarimento su art. 117 del Codice della Strada**" in risposta ad un quesito dell'UNASCA ha espresso il seguente parere "....omissis....L'articolo 117 prevede due tipi di limitazioni: per i primi tre anni dal conseguimento della patente, relativamente alla velocità e, in aggiunta, per il primo anno relativamente alla potenza specifica del veicolo. Il tenore

letterale della norma si riferisce esclusivamente alle patenti di guida di categoria B, non prevedendo limitazioni per le categorie superiori. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è **ragionevole ritenere che, nel caso prospettato, il titolare di patente di guida di categoria BE possa condurre gli autoveicoli per i quali è prevista la patente di guida di categoria B senza i limiti indicati all'articolo 117 comma 2-bis del codice della strada**".

UFFICIO STUDI ASAPS

© Copyright - Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente portale, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta di ASAPS.

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui uno di essi dipende.